REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **CREMONA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**VACCHIANO**	**MASSIMO**	**Presidente**
☐	**BOTTONI**	**FRANCESCO**	**Relatore**
☐	**GALLI**	**EZIO DONATO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 53/14
  spedito il 20/02/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M0 /2014 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M 014 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M /2014 IRPEF-ALTRO 2009
  contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREM

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VOLPI DOTT. GIACOMO
VIA PIETRO BEMBO N.10 20161 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 53/14

UDIENZA DEL

27/10/2014 ore 09:00

SENTENZA

N° 234 - 3 - 14

PRONUNCIATA IL:

27. 10. 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

12. 11. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Orietta Mariotti)

Con l'avviso di accertamento n. T9MC '14, notificato in data 17.01.2014 al signor , residente nel , a elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. 18 presso il dott. Emiliano Villa, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cremona, per l'anno d'imposta 2009, accertava in capo al predetto contribuente, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973 redditi non dichiarati derivanti dall'attività svolta di amministratore di società, assimilabili al reddito di lavoro dipendente, per l'importo di €. 62.735. Conseguentemente, recuperava le maggiori imposte Irpef (€. 20.391) e le relative addizionali regionale (€. 785) e comunale (€. 251); e irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria unica di €. 28.497,91.

L'avviso di accertamento in questione scaturiva dal fatto che il contribuente non aveva dichiarato nel modello Unico 2010 dell'anno d'imposta 2009 i compensi percepiti nel periodo 01.04.2009 - 31.03.2010 quale amministratore della società di diritto inglese che lo stesso non aveva prodotto la documentazione contabile o bancaria atta a comprovare la data di percezione di tali emolumenti, dichiarando, anzi, che i compensi erano stati deliberati a bilancio, ma mai pagati.

Pertanto, tenuto conto dei diversi elementi elencati nelle motivazioni (esistenza di un contratto di locazione abitativa in Milano, risolto solo a giugno 2009; acquisto di partecipazioni qualificate in società italiane nel corso dell'anno 2010; possesso di una partecipazione pari a 1/9 del capitale sociale della Società Europea Immobiliare con sede in per tutto il 2009, e di documentazione dell'acquisto di una quota del 34% della società Ltd con sede in Dubai, quest'ultima rinvenuta dalle Autorità doganali del valico di Ponte Chiasso il 27.02.2012; sussistenza di rapporti in essere con intermediari bancari italiani; presenza in Italia della famiglia d'origine; nazionalità italiana) e, in particolare, della certificazione del comune di che il contribuente era lì residente, in Via al n. 2, fino al 15.09.2009, l'Ufficio finanziario riteneva sussistente la residenza in Italia del signor almeno fino al 2009, col relativo obbligo di dichiarare i redditi percepiti all'estero.

Avverso tale avviso di accertamento, il signor presentava tempestivo ricorso in data 10.02.2014, con le seguenti motivazioni.

In via pregiudiziale e assorbente, il ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per:

- giuridica inesistenza della notifica dell'atto impugnato - inteso come atto "impoesattivo", cioè come atto impositivo, titolo esecutivo e precetto - perché non validamente notificato in quanto, essendo il ricorrente residente all'estero, l'avviso di accertamento doveva essere notificato nella sua residenza estera e non presso il dott. Emiliano Villa, soggetto presso il quale il ricorrente non aveva mai eletto alcun domicilio. Inoltre, il ricorrente contestava delle inosservanze all'art. 148, comma 1 del c.p.c. e il vizio insanabile della coincidenza tra la figura del messo notificatore con il funzionario responsabile del procedimento di accertamento;

-difetto di valida sottoscrizione in violazione dell'art. 42, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 perché l'atto "impoesattivo" era privo della sottoscrizione del Direttore provinciale o di altro soggetto legittimato e abilitato.

Il ricorrente eccepiva poi la nullità dell'avviso di accertamento per assoluta mancanza del contraddittorio poiché non aver potuto far valere le proprie ragioni prima dell'adozione dell'atto.

Nel merito, avuto riguardo al presunto reddito non dichiarato di €. 62.735 e alla residenza, il ricorrente faceva osservare che:

- la dichiarazione dei redditi dell'anno 2009 era stata presentata solo per riportare il credito d'imposta di precedenti dichiarazioni, non essendovi altri redditi di fonte italiana;
- per i redditi esteri contestati egli non era l'unico amministratore della società: infatti gli amministratori erano due, per cui i compensi andavano suddivisi e non attribuiti solo a lui; tra l'altro, il credito vantato dagli amministratori non era stato incassato;

- si era iscritto all'AIRE il 09.07.2008 e irrilevante era il fatto che la cancellazione dell'anagrafe della popolazione residente fosse recepita il 15.09.2009. Peraltro, la residenza nel era evidenziata anche nel modello unico 2010, e provata da altri documenti (certificato elettorale del 2009 e patente di guida);
- proprio per lo spostamento della sua residenza nel aveva dismesso le sue attività italiane (vendita dell'abitazione in , nel 2007, riscatto totale della polizza assicurativa, nel 2008);
- non aveva il centro degli interessi familiari e affettivi in Italia, ma all'estero;
- aveva disdetto il contratto dell'abitazione in Milano sei mesi prima del giugno 2009;
- non aveva acquistato partecipazioni qualificate in società italiane e nemmeno possedeva documentazione della società con sede in

Per quanto sopra esposto, il ricorrente asseriva che nel 2009 non era fiscalmente residente in Italia.
Con riguardo alle sanzioni irrogate, il ricorrente sollevava l'illegittima applicazione delle stesse, stante l'illegittimità dell'avviso di accertamento, e la mancanza di motivazione.
Ciò detto, il ricorrente chiedeva alla Commissione tributaria, in via principale, di dichiarare illegittimo e annullare il ricorso; e, in via subordinata, di annullare qualsiasi sanzione applicata. Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa e discussione in pubblica udienza della controversia.

L'Agenzia delle Entrare di a sua volta, si costituiva in giudizio con le controdeduzioni presentate in data 14.04.2014, ritenendo tutti infondati i motivi del ricorso.
Sull'inesistenza giuridica della notifica, l'Ufficio affermava la stessa era stata fatta presso il domicilio eletto dal contribuente, indicato in un atto notificato all'Ufficio tramite PEC. Ad ogni modo, secondo la Cassazione, la presentazione tempestiva del ricorso sanerebbe l'eventuale vizio di notifica.
Sul difetto di valida sottoscrizione dell'accertamento, l'Ufficio affermava che l'atto era stato firmato da Capo Area, delegato dal Direttore dell'Ufficio con atto interno di delega, pertanto era valido.
Sulla mancanza del contraddittorio, replicava che l'atto impugnato - preceduto dall'invio di un questionario - non rientrava tra quelli soggetti al rispetto del predetto principio.
Sulla residenza del contribuente, l'Ufficio richiamava il contenuto del certificato d'iscrizione all'AIRE, rilasciato dal comune di che attestava la data d'iscrizione alla menzionata Anagrafe a decorrere dal 15.09.2009 e non dal 09.07.2008, data della richiesta al Consolato. Al riguardo, faceva osservare che i Consolati hanno sei mesi di tempo per trasmettere la pratica della richiesta di iscrizione all'AIRE al Comune di precedente residenza del richiedente.
Inoltre, con riferimento Convenzione Italia – Gran Bretagna, l'Ufficio sosteneva che, in base all'art. 4 del suddetto accordo, il ricorrente non poteva essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito. Inoltre, richiamava l'art.16 della citata Convenzione sulle doppie imposizioni e il Commentario OCSE, (nel caso di specie: tassazione in Italia del compenso di amministratore percepito all'estero, riconoscimento del credito d'imposta pagata in Gran Bretagna).
Sulla mancata percezione del compenso di amministratore, l'Ufficio finanziario si riportava a quanto esposto nelle motivazioni dell'impugnato avviso di accertamento.
Ciò posto, l'Ufficio resistente chiedeva alla Commissione tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 01.10.2014, il ricorrente spediva delle memorie illustrative riguardo alle controdeduzioni dell'Ufficio.
Con riferimento alla notifica dell'atto, sosteneva che l'elezione del domicilio presso lo studio Villa era solamente per la risposta al questionario, come indicato nella stessa procura, affermando di nuovo che la notifica doveva essere fatta al domicilio estero del ricorrente.
Sulla mancanza di potere del funzionario che aveva firmato l'atto, faceva osservare che l'Ufficio non aveva prodotto la delega a comprova del potere di firmare l'avviso di accertamento.

Con riguardo alla residenza estera, il contribuente sosteneva che l'iscrizione all'AIRE comportava la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di provenienza, presentando, a sostegno della tesi, la relativa documentazione.
Sulla mancata percezione del compenso di amministratore, precisava che gli emolumenti non erano stati incassati e che non figuravano a bilancio come crediti degli amministratori per la diversa normativa di redazione dei bilanci nel Regno Unito rispetto a quella italiana. Comunque, l'imponibile da tassare andrebbe dimezzato perche due erano gli amministratori.
Ciò stante, il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande proposte col ricorso introduttivo.
All'udienza odierna, la Commissione ritiene che la domanda del ricorrente meriti di essere accolta.
In diritto, però, la Commissione non condivide le eccezioni sollevate dal ricorrente.
Con riguardo all'eccepita giuridica inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di accertamento, la Commissione osserva che l'elezione di domicilio è avvenuta in Via Fontana n. 18 a Milano, presso il dott. Emiliano Villa.
Pertanto, la notifica dell'accertamento avvenuta in tale luogo è regolare.
Si osserva, peraltro, che tale elezione di domicilio non risulta affatto limitata al questionario in quanto di essa si fa cenno nella prima pagina della risposta al questionario stesso, senza che il signor ne avesse circoscritto la portata applicativa (soltanto la procura speciale sembrerebbe limitata "*a compiere qualsiasi atto relativo al questionario*").
L'eccezione poi riguardante il difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato da parte del Direttore provinciale dell'Ufficio finanziario non è fondata in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva delegato il Capo Area ai fini della emissione dell'atto di accertamento. La doglianza inerente alla mancata produzione della delega è risultata manifestamente tardiva poiché formulata soltanto per la prima volta con memoria difensiva e non nel ricorso. Peraltro, si rileva che all'udienza odierna, *ad abundantiam,* l'Ufficio finanziario ha depositato le deleghe tardivamente contestate dal ricorrente.
Manifestamente infondata è anche l'eccezione di mancanza del contraddittorio, tenuto conto che l'accertamento non rientra tra gli atti per i quali si debba avere il contraddittorio. Peraltro, va evidenziato come l'Ufficio abbia anteposto all'accertamento l'invio del questionario con cui il contribuente ha potuto svolgere le proprie difese in funzione delle richieste di documentazione.
Nel merito, invece, la Commissione reputa meritevole di accoglimento le argomentazioni del ricorrente.
Con riferimento alla residenza del contribuente, si osserva che il signor si era iscritto all'AIRE il 9 luglio 2008. Pertanto, da tale data si è trasferito all'estero poiché tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del Comune di provenienza.
Anche laddove si consideri il termine di sei mesi di tempo, previsto per gli uffici consolari per trasmettere la pratica all'anagrafe italiana, questo ritardo comporterebbe, al più tardi, la residenza all'estero del ricorrente a datare dal 5 gennaio 2009.
Conseguentemente, non ricorrerebbe il requisito sostanziale della presenza in Italia del ricorrente di almeno 183 giorni nell'anno della dimora abituale, previsto dall'art. 43, comma 2 c.c.
Inoltre, va pure evidenziato come a una diversa conclusione neppure si può pervenire valorizzando la durata del contratto di locazione dell'abitazione in Milano, così come invece ha prospettato l'Ufficio finanziario.
Infatti, l'Agenzia delle Entrate, nel far valere la circostanza che tale contratto sarebbe stato risolto solo nel giugno 2009 (v. pag. 5 dell'avviso di accertamento), ha implicitamente riconosciuto che il ricorrente avrebbe occupato l'immobile in soltanto fino a 30 giugno 2009. Per ciò, anche a voler far decorrere la residenza all'estero dal 1° luglio 2009, il ricorrente risulterebbe in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.

Stante la complessità della questione trattata, la Commissione dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione, visto l'art. 36 del D. Lgs, n. 546/1992; in accoglimento della domanda del ricorrente, annulla l'impugnato atto e dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Cremona, 27 ottobre 2014

Il Relatore

Il Presidente